

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Fallimentare

**RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

**CON ISTANZA DI EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI
PROTETTIVI E DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE
ESECUTIVE PENDENTI NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE**

Per: la **Sig.ra IRENE COSSU** (c.f. CSSRNI70P64H501F), nata a Roma il 24/09/1970, ivi residente in Via Carpineto n. 31, rappresentata e difesa – giusta allegata procura – dall’Avv. Gianluigi Scala, C.F. SCLGLG94S29B429X, p.e.c. gianluigiscala@ordineavvocatiroma.org, fax 0039/178.2216516, con studio in Roma, alla Via della Giuliana n. 80, presso cui è elettivamente domiciliata.

PREMESSO CHE

La Sig.ra Cossu ha presentato in data 11/04/22 domanda di avvio di procedura di sovraindebitamento, corredata dalla prescritta documentazione e protocollata con numero 28/2022 dinanzi all’ Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento Forense di Roma, ai fini della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi **(cfr. doc. 1)**. L’Organismo nominava l’Avv. Stefano Muccifuora (c.f. MCCSFN63M05H501I, con studio in Roma, via Tibullo n. 10, pec stefanomuccifuora@ordineavvocatiroma.org , in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento. Nel corso della procedura il Gestore - ricevuta la proposta di piano di ristrutturazione - ha elaborato la propria relazione sperando previamente gli accertamenti prescritti. L’istante, a mezzo del presente atto, chiede di essere ammessa alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento riservata al consumatore e pertanto presenta il relativo piano di ristrutturazione dei debiti.

01. - I PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ DELLA RISTRUTTURAZIONE

L’odierna deducente possiede – in base ai criteri enunciati dell’art. 2, lett. “e”, C.C.I.I. – la qualifica di consumatore, poiché la sua esposizione debitoria non deriva dallo svolgimento dell’attività imprenditoriale o professionale. Appaiono ricorrere, in particolare, tutti i presupposti di ammissibilità richiesti dagli artt. 2 e 69, C.C.I.I. L’istante, infatti, si trova in uno stato di sovraindebitamento che determina una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Più specificatamente, ricorrono i presupposti di accesso alla procedura, poiché:

- il debitore risulta trovarsi nello stato di sovraindebitamento definito all’art. 2, lett. c) del C.C.I.I.;
- lo stato di sovraindebitamento non consegue a svolgimento di attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale ex art. 2, co. 1, lett. e) del CCII;

- il debitore non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio;
- il debitore non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;
- il debitore ha fornito documentazione idonea a ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale ed ha collaborato a tal fine con il Gestore;
- il debitore non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;
- il debitore non ha determinato l'indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Mediante il presente ricorso, dunque, la consumatrice vuole recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita libero e dignitoso, modificando la composizione dell'attuale posizione debitoria. È stata prevista, all'interno della proposta, la rideterminazione e lo stralcio di una quota parte del debito contratto dalla consumatrice anche in conseguenza all'aggravarsi della sua condizione [REDACTED]

Si deve infine premettere che in calce al presente ricorso è svolta una istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare radicata presso il Tribunale Roma e contraddistinta al n. 1056/2019 R.G.E. IMM., con la quale i creditori hanno dato avvio all'espropriazione forzata dell'immobile dell'istante, giungendo *ratione temporis* a depositare istanza di vendita.

L'auspicio che accompagna la proposizione del presente ricorso per l'omologazione del piano del consumatore è quello di poter immaginare per la deducente un prosieguo di vita quanto più possibile sereno, così come la ratio della Legge 3/12 e del successivo C.C.I.I. prevede per i soggetti sovraindebitati, in richiamo ai principi di solidarietà e dignità sanciti nella Costituzione a tutela dei soggetti deboli e per consentire alla deducente di preservare il c.d. minimo vitale, ossia quella residua capacità economica tale da consentire la conduzione di un'esistenza libera e dignitosa.

02. – LE CAUSE DI SOVRAINDEBITAMENTO DELLA RICORRENTE

Si espongono anzitutto gli eventi patiti dalla consumatrice negli anni che l'hanno condotta – suo malgrado e senza colpa – all'attuale situazione di crisi.

Dopo il percorso di studi in Giurisprudenza, completato nel mese di dicembre 2000 presso l'Università di Roma la Sapienza con la votazione di 100/110, la consumatrice ha intrapreso vari stages formativi presso la P.A. (Regione Lazio e Presidenza del Consiglio dei ministri) ed ha collaborato lungamente con Istituto di Credito ("Che Banca" S.p.A., ecc.) occupandosi delle istruttorie delle pratiche immobiliari e dei finanziamenti (come risultante dagli estratti contributivi INPS- **cfr. doc. 2**). Successivamente, la deducente ha esposto di essersi iscritta a partire dall'anno 2007 nell'Albo dei Praticanti Notai e di aver svolto pratica effettiva, regolarmente retribuita, presso uno studio notarile di Roma. In questo periodo, e più precisamente nel 2010, la consumatrice stipulò con il Monte dei Paschi di Siena un contratto di mutuo trentennale per l'acquisto della prima casa, confidando sulla stabilità del rapporto lavorativo intrapreso nell'ambito notarile. In base alle pattuizioni contenute nell'atto pubblico, parte mutuataria ha contratto l'obbligo di restituire in 360 rate (ovvero 30 anni) l'importo ricevuto a titolo di mutuo (**cfr. doc. 3**). Nonostante le previsioni della consumatrice, la prospettiva di collaborazione professionale presso lo studio notarile caducava a seguito dell'imprevista e drastica riduzione del personale di studio imputabile alla contrazione delle operazioni immobiliari a causa della crisi economica.

Per rimediare alla perdita del rapporto professionale di collaborazione, pur di far fronte alle necessità economiche, la deducente decise di reinventarsi lavorativamente aprendo una piccola attività commerciale a Roma di borse artigianali con l'aiuto della propria madre ("Solopelle" di Cossu Irene - P. Iva 11887381009, con sede in via Vittoria, n° 67), cessata però nel marzo 2014 (**cf. doc. 4**). Questa iniziativa economica, purtroppo, non ha dato i risultati sperati e la deducente ha dovuto interrompere l'attività dopo aver perso tutti i risparmi dei genitori, per circa ad € 60.000,00. L'attività, esercitata in forma individuale come, è cessata *in bonis* senza che ne scaturisse alcuna procedura concorsuale: infatti, con i proventi della cessione d'azienda - che ha preceduto la chiusura dell'attività - la deducente ha potuto liquidare i creditori. All'esito della chiusura dell'attività, la deducente smise di poter far fronte ai canoni del mutuo e, successivamente al 31.10.2014 ha quindi chiesto ed ottenuto al Monte dei Paschi di Siena la sospensione biennale del pagamento dei ratei di mutuo. Tale circostanza è indirettamente confermata dal contenuto della comunicazione di precisazione del credito di M.P.S., rilasciata dalla mandataria di Juliet S.p.A., nella quale si evidenziano rate scadute ed insolute dal 31.10.2014 al 1.09.2016 (**cf. doc. 5**).

Cessate queste occupazioni lavorative di carattere temporaneo, sono insorti, a partire dal 2015, [REDACTED]

[REDACTED] Dal 2015, infatti, la deducente [REDACTED]



[REDACTED] la Sig.ra Cossu ha ottenuto una pensione di [REDACTED] euro 454 mensili che a partire da febbraio 2023 è aumentata sino a 700 euro mensili circa (**cf. doc. 9**). Tale importo non è sufficiente a supportarla ed infatti sovente ricorre all'aiuto di natura alimentare da parte della madre, che percepisce una pensione da lavoro di circa 1.000,00 euro mensili. La deducente, a riprova del senso di responsabilità che serba, aveva anche trovato occupazione lavorativa presso il G.A.L. (Guida di Azione Locale) con mansioni amministrative, percependo uno stipendio mensile di circa 800,000 euro mensili (**cf. doc. 10**). Tale rapporto, tuttavia, instauratosi con un contratto di collaborazione occasionale, è cessato in data 31.12.2022 per causa non imputabile alla deducente. Ciò posto, la deducente segnala di essere attivamente impegnata nella ricerca di una nuova opportunità lavorativa. La ricorrente, infatti, avendo per sua natura, oltre che per l'educazione ricevuta, un fortissimo senso morale, in ragione del quale sente come un peso insopportabile il proprio essere inadempiente, è quindi oggi pronta a formulare ai creditori il presente piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Appare di non secondario interesse - sotto il profilo della meritevolezza - richiamare l'opinione, condivisa dalla giurisprudenza di merito, secondo cui ai fini della procedura di sovraindebitamento sia da ritenere meritevole quel consumatore che abbia contratto i debiti - benché già sovraindebitato per situazioni involontarie (es. perdita del lavoro o insorgenza di patologie gravi) - onde conservare

risorse fondamentali per la propria vita (la propria unica abitazione) e per far fronte a primarie esigenze di vita personale (visite specialistiche e cure per la malattia invalidante).

03. LA POSIZIONE DEBITORIA DELLA CONSUMATRICE; LE SPESE NECESSARIE PER VIVERE; LE SOMME MESSE A DISPOSIZIONE PER IL PIANO

Dalla documentazione consegnata dalla consumatrice, emerge la seguente posizione debitoria:

- SPESE DELLA PROCEDURA € 250,00 (*credito in prededuzione*)
- REGIONE LAZIO PER € 918,62 (*privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cc*)
- COMUNE DI ROMA- DIP 02 ENTRATE - € 523,00 (*privilegio generale mob. ex art. 2752 cc*)
- AMA S.P.A. PER € 751,00 (*privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cc*)
- AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO ROMA 4 PER € 170,36 (*privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cc*)
- COMUNE DI ROMA – POLIZIA - € 1.482,43 (*in chirografo poiché sanzioni da contravvenzione del codice della strada*);
- AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE PER € 267,05 (*in chirografo*)
- MULTIENTE PER € 376,22 (*privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cc*)
- SIENA NPL 2018 SRL PER € 136.649,8; (*credito assistito da ipoteca volontaria sull'immobile*)
- CONDOMINIO VIA CARPINETO 31 PER € 12.937,58 (*in chirografo*)

Il totale complessivo della debitoria ammonta a € **154.326,06**

La Signora Cossu vive da sola e riceve parziale aiuto alimentare da parte della madre. La deducente, in sede di presentazione dell'istanza, ha elencato l'entità delle spese mensili, alcune delle quali - sebbene espressamente indicate, non sono di fatto corrisposte in ragione delle ristrette condizioni economiche. Invitata a procedere criticamente alla quantificazione degli importi assolutamente minimi e strettamente necessari per la sopravvivenza, ha indicato allo scrivente le seguenti voci:

- € 125 per utenze domestiche: luce, gas;
- € 125 per la spesa alimentare;
- € 200 per i presidi medici necessari a proseguire le cure;
- € 50 per l'automobile.

Risulta quindi impossibile far fronte a tutte le obbligazioni assunte.

Per quanto concerne specificatamente alla posizione debitoria maturata dalla consumatrice, deve osservarsi che ella risulta avere pendenze tributarie per la complessiva somma di somma di € 4.488,68 euro (*di cui € 267,05 in chirografo in quanto oneri della riscossione spettanti ad AdEr ed € 1.482,43 in chirografo (in chirografo poiché sanzioni da contravvenzione del codice della strada)* come risultante dall'estratto di ruolo del 05/07/2022 ottenuto dal Gestore della Crisi (**cf. doc. 11**). L'elenco delle cartelle ed avvisi di accertamento emesso da Agenzia delle Entrate mostra debiti, seppur di modestissimo importo, comunque chiaramente riconducibili all'esercizio per breve periodo di attività imprenditoriale: Iva 2012; Contributi IVS, diritto annuale CCIAA, onde alla stregua del combinato disposto degli artt 2 lett. e) e 67 co 1 CCII, la loro inclusione nel piano di ristrutturazione dei debiti proposto con il ricorso appare inammissibile e, pertanto, viene in questa sede esclusa.

A tali poste, devono però essere aggiunti ulteriori € 170,36 come indicato da AdE-R nella comunicazione indirizzata al Gestore il 12/01/2023, per un totale di € 5.397,90 (**cf. doc. 12**). In relazione a tale ultima comunicazione di gennaio 2023, si deve segnalare che risultano ulteriormente introducibili nel piano - rispetto agli importi presenti nell'estratto di ruolo – unicamente le partite di:

- € **123,00** riferiti al debito tributario per l'anno d'imposta 2019 per IRPEF (partita di ruolo: 2022C0014444);
- € **47,36** riferito agli interessi di mora certificati dall'Agente della Riscossione.

TOTALE = 170,36 €

Ciò poiché la richiamata partita di € 570,17, riferita all'IRPEF 2012 (partita T130920101013246180000036/D), era già stata considerata all'interno dell'estratto di ruolo, in quanto corrispondente alla cartella n. 09720150191098809000. Trattasi di crediti causalmente inerenti a tributi locali, 'IRPEF' ed altri tributi assistiti dal privilegio generale mobiliare ai sensi dell'art. 2752 commi 1 e 3 cod. civ. Quanto appena enunciato, tuttavia, non vale per gli oneri della riscossione spettanti ad AdEr, ed alle sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada, i quali devono essere collocati in chirografo.

TABELLA RIPORTANTE I DEBITI TRIBUTARI DELLA CONSUMATRICE

Numero Documento	Tipo Documento	Ente Creditore	Data di notifica	Carico affidato all'agente della riscossione	Interessi di mora / somme aggiuntive / interessi di rateizzazione	Oneri, diritti e quote inerenti al servizio di riscossione	Totale residuo
09720140199668 166000	Cartella	REGIONE LAZIO DIREZ. BILANCIO RAGIONERIA FINANZA E TRIBUTI - REGIONE LAZIO - TASSE AUTOMOBILISTICHE	07-06-2015	200,48	29,21	24,25	253,94
09720150148155 651000	Cartella	COMUNE DI ROMA - POLIZIA URBANA		659,50	0,00	36,54	696,04
09720160089061 313000	Cartella	REGIONE LAZIO DIREZ. BILANCIO RAGIONERIA FINANZA E TRIBUTI - REGIONE LAZIO - TASSE AUTOMOBILISTICHE		221,21	0,00	12,52	233,73
09720160154290 200000	Cartella	AMA S.P.A. - AMA S.P.A. - SERVIZIO ACCERTAMENTI	26-01-2017	722,00	29,00	50,94	801,94
09720170046108 535000	Cartella	REGIONE LAZIO DIREZ. BILANCIO RAGIONERIA FINANZA E TRIBUTI - REGIONE LAZIO - TASSE AUTOMOBILISTICHE	26-06-2018	222,87	11,82	19,96	254,65

09720170218829 044000	Cartella	REGIONE LA- ZIO DIREZ. BI- LANCIO RAGIO- NERIA FINANZA E TRIBUTI - RE- GIONE LAZIO - TASSE AUTO- MOBILISTICHE	26-06-2018	221,21	11,82	19,86	252,89
09720190043745 687000	Cartella	MULTIENITE	16-03-2020	370,29	5,93	28,44	404,66
09720190068982 554000	Cartella	COMUNE DI ROMA - POLIZIA URBANA	16-03-2020	542,06	8,06	38,89	589,01
09720190200339 087000	Cartella	COMUNE DI ROMA - POLIZIA URBANA	21-02-2022	272,81	0,00	14,08	286,89
09720220002649 744000	Cartella	COMUNE DI ROMA - DIPARTI- MENTO 02 - ENTRATE		523,00	0,00	21,57	544,57
2022C0014444	Partita di ruolo	AGENZIA DELLE EN- TRATE - UFFICIO TERRITO- RIALE DI ROMA 4		123,00	47,36	0,00	170,36

03.1 - CIRCA LA SODDISFAZIONE NON INTEGRALE DEI CREDITI MUNITI DI IPOTECA, IN MISURA NON INFERIORE A QUELLA REALIZZABILE SUL RICAVATO IN CASO DI LIQUIDAZIONE, AVUTO RIGUARDO AL VALORE DI MERCATO ATTRIBUIBILE AI BENI O AI DIRITTI OGGETTO DELLA CAUSA DI PRELAZIONE COME ATTESTATO DALL'OCC

Per quanto attiene al debito derivante dal contratto di mutuo, deve osservarsi che nel settembre 2021 il creditore cessionario SIENA NPL 2018 S.R.L. - attualmente intervenuto nel procedimento esecutivo immobiliare 1056/2019 RG.E. IMM. Per € 136.649,81 (**cf. doc. 13**) - comunicava alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia di aver passato a perdita il 50% dell'importo mutuato a favore della consumatrice Irene Cossu, per € 66.943,00 (**cf. doc. 14**). Giova menzionare che il credito da ultimo passato in perdita era precedentemente stato appostato sotto la voce "a sofferenza", evidenziando la grave situazione di insolvenza in cui versava l'odierna deducente. Per mezzo del passaggio del credito a perdita, quindi, l'intermediario ha inteso segnalare presso la Centrale dei rischi

della Banca d'Italia che riteneva non più recuperabile la metà del credito derivante dal contratto di mutuo. Ricordiamo a noi stessi, che la segnalazione di un credito "a perdita" rappresenta, in buona sostanza, la rinuncia dell'ente finanziario ad appostare quel valore nelle attività del bilancio e, per contro, la volontà di collocarlo tra le perdite. Più in particolare, tale segnalazione ha consentito alla Banca di chiedere la deduzione fiscale degli oneri derivanti dalla inesigibilità definitiva del credito (ossia per € 66.943,00) nel periodo di imputazione in bilancio quale componente negativa del reddito di impresa. È quindi bene chiarire che tale vantaggio fiscale è accordato – a norma dell'art. 101, comma 5, del TUIR – in presenza dei requisiti oggettivi di certezza e definitività della perdita. Il credito deve quindi considerarsi non solo certo nel suo ammontare ma anche e soprattutto definitivamente irrecuperabile, con conseguente esclusione di ogni possibilità per il creditore di riottenere in futuro anche solo parte della somma dovuta (cfr. Circolare AE del 01/08/2013 n. 26, con riferimento all'art. 101, comma 5 del TUIR – **cfr. doc. 15**). Venuto definitivamente a mancare il requisito dell'esigibilità, richiamato specificatamente dall'art. 474 c.p.c. (assieme a quelli della certezza e della liquidità), la porzione del credito mutuato passata a 'perdita', pari a € 66.943,00, non può più essere pretesa dal debitore. Oltre alle superiori osservazioni, si rende necessario richiamare il principio di autoresponsabilità, che - come ben noto - permea l'intero sistema civilistico: passando il credito in perdita, la cessionaria della banca mutuante ha dichiarato alla Banca d'Italia di ritenere inesigibile la metà dell'importo mutuato, sicché, così come è giusto che da tale scelta tragga il beneficio derivante dalla detrazione dal reddito fiscalmente imponibile, è altresì corretto che non ne richieda più la corresponsione da parte del debitore. Viceversa, ammettere che il creditore ipotecario possa richiedere alla debitrice la somma 'passata a perdita', varrebbe a consentirebbe all'ente di lucrare un vantaggio a scapito della fiscalità collettiva e consentirebbe a SIENA NPL 2018 SRL di porsi in condizione diseguale e superiore rispetto agli altri contribuenti, in aperta violazione con l'art. 3 Cost. Nel caso di specie, quindi, appare coerente con le finalità dell'istituto e legittimo sotto il piano logico-giuridico ritenere che la Società SIENA NPL 2018 SRL, cessionaria dell'originaria mutante, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., dovrà ritenersi creditrice ai fini della presente proposta del consumatore per l'importo di € 69.706,81.

Come osservato anche dal Gestore nella prescritta ed allegata relazione, l'attuazione dell'alternativa liquidatoria realizzabile tramite la vendita all'asta dell'immobile di proprietà della debitrice nell'ambito della procedura esecutiva n° 1056/2019, tenuto conto dei probabili ribassi, difficilmente consentirebbe di introitare una somma equivalente al valore di stima del cespite, fissato ad euro 81.066,16, con offerta minima al primo esperimento quantificata in euro 60.799,62. In ragione delle caratteristiche urbanistiche, di mercato, del cattivo stato conservativo dell'immobile, nonché dell'attuale stato di contrazione dell'economia reale, si deve ritenere che **l'alternativa liquidatoria possa fruttare al creditore ipotecario intervenuto una somma prossima od addirittura inferiore euro 60.799,62** all'esito di successivi esperimenti. Tale ammontare, dunque, costituirebbe somma inferiore al riconoscimento integrale di € 69.706,81 che il creditore ipotecario otterrebbe mediante l'omologazione del presente piano.

Per quanto concerne il credito vantato dal Condominio di Via Carpineto, 31 – Roma, la debitrice risulta obbligata per la somma di € 12.937,00 oggetto di atto di precetto notificato il 08/03/2019 sulla base del decreto ingiuntivo n. 2963/2019 del 08/02/2019 emesso nel proc. RG. n. 6156/2019 radicato presso il Tribunale di Roma, non opposto dall'odierna istante (**cfr. doc. 16**).

Proprio in forza di questo titolo l'Ente di Gestione - Condominio di via Carpineto, 31 - ha avviato sull'abitazione dell'istante (unico immobile da questa posseduto) una procedura esecutiva

immobiliare radicata presso il Tribunale Roma, contraddistinta dal n. 1056/2019 R.G.E. **(cfr. doc. 17)** ed ormai prossima all'emissione del provvedimento di vendita.

Ciò premesso, la proposta di piano prevede il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati:

- REGIONE LAZIO PER € 918,62 (privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cc)
- COMUNE DI ROMA – DIP. 02 ENTRATE PER € 523,00 (privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cc)
- AMA S.P.A. PER € 751,00 (privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cc)
- AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO ROMA 4 PER € 170,36 (privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cc)
- MULTIENTE PER € 376,22 (privilegio generale sui mobili ex art. 2752 cc)
- SIENA NPL 2018 SRL PER € 69.706,81 ; (ipoteca volontaria).

Inoltre, la proposta di piano prevede la falcidia del 70% dei crediti chirografari:

- COMUNE DI ROMA – POLIZIA URBANA, per € 444,73 (*in chirografo poiché sanzioni da contravvenzione del codice della strada*);
- CONDOMINIO DI VIA CARPINETO 31, per l'importo di € 3.881,10;
- AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, per € 80,115.

Al fine di quantificare le somme messe a disposizione, occorre tenere conto che la Signora può mettere a disposizione del piano un importo pari ad € 250,00, che costituirebbe il delta tra le spese strettamente necessarie alla vita quotidiana e la pensione percepita (€ 700,00) escludendo i proventi delle mensilità percepite presso il G.A.L. (€ 800,00) poiché derivanti da un contratto di lavoro a tempo determinato protrattosi solo fino al 31/12/2022 ed allo stato caducato. La debitrice, nel corso dell'audizione del 30.09.2022, ha dichiarato al Gestore di non possedere opere, mobilio e valori di pregio. Quanto ai mobili registrati, è proprietaria dell'autovettura tg. BE874EH, marca Fiat, mod. Seicento 1.1 Suite, immatricolata nel giugno 1999 approssimativamente del valore commerciale di euro 500,00 **(cfr. doc. 18)**.

Si rappresenta che la vendita di tale cespite è particolarmente difficoltosa e si rivelerebbe comunque insoddisfacente, atteso il basso valore del bene e la residuale utilità che per l'eventuale acquirente può serbare un'automobile così vetusta. Ovviamente, anche il trattamento pensionistico nonché, laddove intervenga altra collocazione lavorativa, la quota parte del relativo emolumento compensativo, devono potersi ritenere assimilabili ai beni mobili destinati a soddisfare il privilegio.

SPESE DI PROCEDURA: Attesa la condizione di particolare vulnerabilità economica e personale in cui versa la consumatrice, l'OCC di Roma d'intesa con il Gestore della Crisi hanno determinato le spese di procedura nella misura forfettaria e simbolica di € 250,00 **(cfr. doc. 18 bis)**; tale importo verrà corrisposto in prededuzione sulla prima mensilità del piano.

Per quanto invece concerne le restanti voci di spesa per l'assistenza in giudizio, si fa presente che la Sig.ra Cossu ha richiesto ed ottenuto il Gratuito Patrocinio **(cfr. doc. 21)**.

Ci si impegna sin d'ora a rivedere il piano in senso migliorativo se e quando la Signora Cossu riuscirà a reperire una nuova e stabile attività lavorativa.

Tenuto conto di ciò, si è pensato a un piano di anni 25 anni e 9 mesi (309 mesi), che preveda il soddisfacimento dei creditori secondo il seguente prospetto:

CREDITORE	ORDINE DI PREFERENZA/GRADO DI PRIVILEGIO	RATA MENSILE	DEBITO RISTRUTTURATO
REGIONE LAZIO	priv. gen. mob.	€ 4,25	€ 918,62
COMUNE DI ROMA – DIP 04 ENTRATE	priv. gen. mob.	€ 2,15	€ 523,00
AMA S.P.A	priv. gen. mob.	€ 3,00	€ 751,00
A.D.E. – UFF. ROMA 4	priv. gen. mob.	€ 0,62	€ 170,36
MULTIENTE	priv. gen. mob.	€ 1,90	€ 376,22
SIENA NPL 2018 SRL	ipoteca volontaria	€ 223,31	€ 69.706,81
COMUNE DI ROMA – POLIZIA URBANA	chirografo	€ 2,00	€ 444,73
CONDOMINIO DI VIA CARPINETO 31	chirografo	€ 12,50	€ 3.881,10
A.D.E.R.	chirografo	€ 0,27	€ 80,11
TOTALE		€ 250,00	€ 76.851,95

Si rappresenta che le spese di procedura verranno corrisposte in prededuzione per effetto della devoluzione della prima mensilità del piano di ristrutturazione. È stata, pertanto, aggiunta nel piano una mensilità in più (pari a 250€) al fine di consentire la corresponsione delle spese di procedura all'OCC.

La rateizzazione prevista appare compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale da cui origina la gran parte del debito (ossia il contratto di mutuo), risultando giustificabile. Infatti, essendo il mutuo un rapporto contrattuale la cui ratio si fonda proprio sulla lunga durata del rapporto, deve potersi sostenere l'omologabilità della rateizzazione del debito in anni trentacinque (cfr ex multis Trib. Como NRG VG 180/2018 e, come segnalato dal Gestore, da ultimo, Cass. civ., ord. n° 22291 del 15.10.2020 con richiami a precedente giurisprudenza conforme, ovvero Cass. civ. n° 17834/2019 e Cass. civ. n° 23544/2019). In assenza di una precisa disposizione normativa che definisca il termine massimo o minimo di durata della procedura di sovraindebitamento, ben si può (ed anzi si dovrebbe) far riferimento alla ratio del contratto da cui deriva il debito contratto dal consumatore, il quale originariamente si estendeva, per l'appunto, ad anni 30. [REDACTED]

04. LA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La proposta formulata dalla debitrice prevede il pagamento per intero dei creditori privilegiati e del Condominio, creditore chirografario, per euro 3.881,10 previa falcidia del 70%. Come osservato

anche dal Gestore nella prescritta ed allegata relazione, l'attuazione dell'alternativa liquidatoria realizzabile tramite la vendita all'asta dell'immobile di proprietà della debitrice nell'ambito della procedura esecutiva n° 1056/2019, tenuto conto dei probabili ribassi, difficilmente consentirebbe di introitare una somma equivalente al valore di stima del cespite, fissato ad euro 81.066,16, con offerta minima al primo esperimento quantificata in euro 60.799,62. In ragione delle caratteristiche urbanistiche, di mercato, del cattivo stato conservativo dell'immobile, nonché dell'attuale stato di contrazione dell'economia reale, si deve ritenere che **L'alternativa liquidatoria possa fruttare al creditore ipotecario intervenuto una somma prossima od addirittura inferiore euro 60.799,62** all'esito di successivi esperimenti. Tale ammontare, dunque, costituirebbe somma inferiore al riconoscimento integrale di € 69.706,81 che il creditore ipotecario otterrebbe mediante l'omologazione del presente piano. Gli elementi per ritenere congrua siffatta argomentazione sono corroborati dalle risultanze contenute nella perizia redatta dall'Ing. S. Vitale nel proc. n. 1056/2019 R.G.E.IMM., in cui appaiono le seguenti considerazioni: "lo stato dei luoghi non corrisponde alla planimetria catastale in quanto risulta essere stata chiusa una delle due finestre in camera da letto. Per sanare l'abuso è possibile presentare SCIA in sanatoria ed aggiornare la planimetria. Il costo sarà di circa € 4.000,00 (Sanzioni e contributi concessori € 2.000,00; diritti Municipio e catasto € 500,00; onorari tecnico 1.500,00). In alternativa si può ripristinare lo stato dei luoghi (messa in opera di nuova finestra) [...] Lo stato conservativo è scarso per via delle pitture deteriorate dall'umidità. Trattasi di immobile parzialmente interrato [...] Le pareti interne dell'abitazioni sono in pittura con segni di umidità. Lo stato conservativo è scarso per via delle pitture deteriorate dall'umidità [...] L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione è antecedente al 01/09/1967 [...] Rischio assunto per mancata garanzia (presenza di umidità nelle murature)" (si veda la perizia di stima – **cfr. doc. 19**). In caso di vendita forzata, inoltre, nessun credito del Condominio verrebbe comunque soddisfatto. Il piano consentirebbe, quindi, di solvere per intero i creditori privilegiati e comunque riconoscere un credito (seppur falcidiato) al creditore chirografario al quale in alternativa nulla spetterebbe dalla liquidazione dell'immobile. Inoltre, la soluzione consentirebbe alla debitrice gravemente disabile di non perdere l'abitazione. In altri termini, l'alternativa liquidatoria, qualora attuata, non produrrebbe per il creditore ipotecario alcun beneficio ulteriore rispetto a quello derivante dall'esecuzione del piano, mentre per gli altri creditori privilegiati e per quelli chirografari determinerebbe addirittura risultati deteriori rispetto a quelli assicurati per mezzo del piano.

Il piano del consumatore, siccome proposto, risulta pertanto meritevole di accoglimento in quanto più vantaggioso per i creditori rispetto alla liquidazione del patrimonio. Parimenti non può ignorarsi l'indubbio vantaggio della proposta di ristrutturazione anche nei confronti degli enti impositori creditori, i quali pur muniti di privilegio generale sui mobili del debitore ex art. 2752 c.c., in caso di vendita del cespite immobiliare appartenente alla ricorrente, che è anche l'unico di reale valore, si ritroverebbero impossibilitati a procedere a qualsivoglia procedura esecutiva nei confronti della consumatrice, in ragione del fatto che ella rimarrebbe titolare solamente di una pensione di invalidità che in guisa dell'art. 545, comma II, c.p.c. riveste natura di bene assolutamente impignorabile. La citata disposizione recita, infatti: "non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza".

La durata ultraventennale del piano di ristrutturazione non appare ostativa all'omologazione, atteso che costituisce principio acquisito per la giurisprudenza di legittimità che il piano possa prevedere la possibilità per il debitore di estinguere il proprio debito entro il termine di durata del mutuo

originariamente contratto (da ultimo, Cass. civ., ord. n° 22291 del 15.10.2020 con richiami a precedente giurisprudenza conforme, ovvero Cass. civ. n° 17834/2019 e Cass. civ. n° 23544/2019).

Tanto premesso, verificata la rispondenza del piano del consumatore in accordo ai requisiti richiesti dalla vigente normativa di settore, l'istante come sopra generalizzata, difesa e domiciliata

chiede che

l'Ill.mo Giudice Voglia:

- a) in via principale, omologare il piano del consumatore consentendole di accedere ai benefici di legge di cui agli artt. 67 e ss. CCII;
- b) in via subordinata, valutate le osservazioni dei creditori o di qualunque altro interessato, omologare il piano ritenendo il credito soddisfacibile per mezzo dell'esecuzione del piano;
- c) in via di ulteriore subordine, espletati gli incombeni di procedura, omologare la suddetta proposta in termini di accordo con i creditori;

in ogni caso

d) possibilmente entro il 05 luglio (udienza di vendita nel proc. 1056/2019) emettere i provvedimenti protettivi di cui all'art. 70, comma 4, C.C.I.I., disponendo la sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare iscritto presso il Trib. Roma al R.G.E. IMM. n° 1056/2019 e disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, in quanto pregiudicanti sia la fattibilità del piano che la situazione personalissima della debitrice, [REDACTED]

In via istruttoria si depositano i seguenti allegati:

- **ELENCHI EX ART 67 C.C.I.I.**
- **doc. 01_domanda di avvio della procedura**
- **doc. 02_estratti contributivi INPS**
- **doc. 03_contratto di mutuo fondiario**
- **doc. 04_visura CCIA**
- **doc. 05_comunicazione di precisazione del credito.**
- **doc. 06_certificato di invalidità**
- **doc. 07_certificato di invalidità 2021**
- **doc. 08_relazione aggiornata**
- **doc. 09_accredito della pensione**
- **doc. 10_contratto di collaborazione occasionale**
- **doc. 11_estratto di ruolo AdER**
- **doc. 12_comunicazione AdE-R**
- **doc. 13_intervento di SIENA NPL 2018 S.R.L.**
- **doc. 14_attestazione della Centrale Rischi**
- **doc. 15_circolare interpretativa AE**
- **doc. 16_decreto ingiuntivo**
- **doc. 17_atto di pignoramento**
- **doc. 18_proprietà autovettura**
- **doc. 18-bis_spese di procedura**

- **doc. 19_ perizia di stima**
- **doc. 20_ documentazione reddituale**
- **doc. 21_ delibera di ammissione gratuito patrocinio**

La determinazione del contributo unificato è pari all'importo di € 98,00 in base all'art. 9, comma 1 e all'art. 13, lettera b), del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, oltre l'importo forfettario di € 27,00 di cui all'articolo 30 del citato D.P.R. n. 115 del 2002. Si fa presente che la ricorrente, [REDACTED] [REDACTED] avendone i requisiti - come provato dalla documentazione reddituale degli ultimi 3 anni allegata al presente ricorso (**cf. doc. 20**) ha ottenuto dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'accesso al gratuito patrocinio per mezzo dello scrivente difensore istanza di ammissione al gratuito patrocinio presso il COA Roma, come previsto dalla vigente disciplina normativa e regolamentare (**cf. doc. 21**).

Con osservanza,

Roma, 11 maggio 2023

Avv. Gianluigi Scala
(f.to digitalmente)